

D.g.r. 28 febbraio 2014 - n. X/1442

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e soggetti proprietari e gestori di residenze universitarie per la messa a disposizione di posti alloggio a soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo, diversi dagli studenti universitari, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d. lgs. 29 marzo 2012 n. 68

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- Tra gli obiettivi strategici delle politiche per la Casa della X^a legislatura rientra anche quello di dare risposta alla domanda abitativa di tipo temporaneo di particolari categorie sociali, anche al fine di armonizzare all'interno di un'unica struttura residenziale una molteplicità di utenze in un contesto di mix abitativo, come espressamente riconosciuto nell'ordinamento regionale attraverso le recenti modifiche al regolamento regionale 10 febbraio 20004 n. 1, introdotte con Regolamento regionale 20 giugno 2011 n. 3;
- la domanda abitativa di tipo temporaneo appare prevalentemente legata a ragioni di lavoro, cura, assistenza di parenti degenti e lungodegenti, studio non universitario, come peraltro già definito con propri precedenti provvedimenti ed in particolare con deliberazione 10 febbraio 2010, n. VIII/11363;
- con propria deliberazione 25 ottobre 2012 n. IX/4270, avente ad oggetto «Approvazione schema di convenzione recante criteri e modalità di fruizione dei posti alloggio di residenza universitaria per locazione temporanea, di cui al 3° Bando MIUR», è stato approvato lo schema di convenzione per la messa a disposizione, a soggetti diversi dagli studenti universitari, nel periodo di chiusura estiva e nel periodo di svolgimento dell'anno accademico limitatamente ad un massimo del 10 per cento del numero complessivo dei posti alloggio da realizzarsi nell'ambito del 3° Bando MIUR ai sensi del d.m. 7 febbraio 2001 n. 26, attuativo delle disposizioni contemplate nelle legge 14 novembre 2000 n. 338;
- l'art. 14, comma 3, del d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68, «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti», prevede, al fine di un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali universitarie, che il gestore di tali strutture possa destinare posti in alloggio anche a soggetti diversi dagli studenti, i professori, i borsisti, i dottorandi ed i ricercatori, in particolare nel periodo di chiusura estiva, pur mantenendo ferma la prevalenza della fruizione da parte della categoria degli studenti universitari;

Considerato che la fruizione delle residenze universitarie per esigenze abitative temporanee di soggetti diversi dagli studenti universitari, i professori, i borsisti, i dottorandi ed i ricercatori, consente di perseguire sia la finalità di ampliare l'offerta abitativa di tipo temporaneo rendendola più elastica e consona ad una domanda sempre più diversificata, sia quella di consentire ai gestori delle residenze universitarie di realizzare migliori risultati economico-gestionali;

Ritenuto quindi, coerentemente a quanto previsto all'art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 68/2012 di agevolare la fruizione dei posti alloggio delle strutture residenziali universitarie da parte di soggetti aventi esigenze abitative di natura temporanea derivanti da ragioni di lavoro, cura, assistenza di parenti degenti e lungodegenti, studio non universitario, estendendo inoltre l'ospitalità anche ad altri soggetti in condizioni di temporaneo bisogno alloggiativo individuati dall'Università e dal soggetto gestore;

Richiamata l'esigenza per i soggetti pubblici e privati che per la realizzazione di residenze universitarie hanno percepito contributi pubblici o altre pubbliche agevolazioni, con particolare riferimento ai soggetti cofinanziati nell'ambito del I°-II°-III° Bando MIUR di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e cofinanziati ai sensi della d.g.r. 16 febbraio 2005 n. VII/20911, di ottemperare agli obblighi di compensazione in quanto tali interventi si configurano come Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG);

Atteso che nel corso di incontri tenutisi in data 25 novembre e in data 16 dicembre 2013 presso la Sede di Regione Lombardia, ai quali hanno partecipato i rappresentanti di Università lombarde ed operatori di settore, sono state formulate da parte dei soggetti partecipanti proposte volte ad assumere accordi funzionali alle loro effettive esigenze e sono state fornite indicazioni e chiarimenti in ordine alle specificità del settore, volte alla definizione di uno schema di convenzione condiviso ed efficacemente

orientato verso il perseguimento degli obiettivi prefissati, come precedentemente elencati;

Rilevato che nel corso dei predetti incontri del 25 novembre e 16 dicembre 2013 sono emerse in particolare le seguenti indicazioni:

- adozione di un criterio di ampia flessibilità da parte di Università e gestori nell'individuazione delle categorie di soggetti da ospitare nelle specifiche strutture residenziali, avuto riguardo alle finalità, la storia e la vocazione di ognuna di esse, con particolare riferimento ai Collegi universitari di merito;
- adozione di modalità parzialmente diversificate, avuto riguardo alle specificità ed alla natura giuridica dei soggetti proprietari e gestori delle strutture residenziali universitarie;
- sostituzione dello schema di convenzione approvato con d.g.r. 25 ottobre 2012, n. IX/4270, mai sottoscritto, con lo schema di convenzione elaborato e condiviso nel corso degli incontri di cui trattasi, in quanto quest'ultimo verte sul medesimo ambito di applicazione ed è maggiormente rispondente alle reali esigenze di settore, pur mantenendo fermo, per gli operatori del III° Bando MIUR che hanno assunto tale impegno, l'obbligo di destinare, durante il periodo dell'anno accademico, a soggetti diversi dagli studenti universitari un numero di posti letto non superiore al 10% della disponibilità complessiva della struttura interessata, in quanto tale percentuale è espressamente prevista dall'art. 3 comma 11 del d.m. 7 febbraio 2011, n. 26 ed è stata assunta con d.g.r. 15 giugno 2011 n. IX/1861 quale elemento di preferenza per l'assegnazione del cofinanziamento regionale previsto con medesima deliberazione regionale;

Ritenuto di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, del quale è parte integrante e sostanziale, avente titolo «Schema di Convenzione tra Regione Lombardia e soggetti proprietari e gestori di residenze universitarie per la messa a disposizione di posti alloggio a soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo, diversi dagli studenti universitari, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68», quale convenzione disciplinante modalità e requisiti per la destinazione ad esigenze abitative di carattere temporaneo di soggetti diversi dagli studenti universitari di una quota parte dei posti letto presenti nelle strutture residenziali di proprietà o in gestione;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce la propria precedente deliberazione 25 ottobre 2012 n. IX/4270, avente ad oggetto «Approvazione schema di convenzione recante criteri e modalità di fruizione dei posti alloggio di residenza universitaria per locazione temporanea, di cui al 3° Bando MIUR», in quanto lo schema di convenzione di cui all'Allegato A al presente provvedimento, che copre il medesimo ambito di applicazione, risulta essere più rispondente alle reali esigenze del settore interessato, pur mantenendo fermi per gli operatori del III° Bando MIUR gli obblighi previsti al d.m. 7 febbraio 2011, n. 26;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato A «Schema di Convenzione tra Regione Lombardia e soggetti proprietari e gestori di residenze universitarie per la messa a disposizione di posti alloggio a soggetti aventi esigenze abitative di tipo temporaneo, diversi dagli studenti universitari, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68»;

2. di autorizzare il Direttore Generale della Direzione Generale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità alla sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1;

3. di demandare al Dirigente della competente Unità Organizzativa «Welfare abitativo, Housing Sociale e Pari Opportunità» della Direzione Generale Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità ogni adempimento attuativo derivante dalla stipula della convenzione di cui trattasi;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito istituzionale www.casa.regione.lombardia.it.

Il segretario: Marco Pilloni

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E SOGGETTI PROPRIETARI E GESTORI DI RESIDENZE UNIVERSITARIE PER LA
MESSA A DISPOSIZIONE DI POSTI ALLOGGIO A SOGGETTI AVENTI ESIGENZE ABITATIVE DI TIPO TEMPORANEO, DIVERSI DAGLI STUDENTI
UNIVERSITARI, AI SENSI DELL'ART. 14, COMMA 3, DEL D.LGS. 29 MARZO 2012, N. 68**

L'anno....., il giorno del mese di negli Uffici della Giunta Regionale della Lombardia, siti in Milano, piazza Città di Lombardia n. 1,

TRA

La **REGIONE LOMBARDIA** di seguito denominata "Regione", codice fiscale n. 80050050154 nella persona del....., nato il a domiciliato per la carica presso la Sede della Regione Lombardia, posta in Milano, piazza Città di Lombardia 1, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù di d.p.g.r.....

E

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI.....(FONDAZIONE/ALTRO SOGGETTO GESTORE), con sede legale in....., via.....n....., - C.F. e P.IVA....., nella persona del Rettore/Presidente....., nato il.....a....., autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione nella seduta del

Regione ed Università/Fondazione/Altro soggetto congiuntamente denominate "Le parti"

Premesso che

- 1) con d.lgs. 29 marzo 2012 n. 68 recante *"Revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione delle delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6."*, è stato disposto all'art. 14, comma 3 che *"Per un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali universitarie è data facoltà al gestore di destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in particolare nei periodi di chiusura estiva, ferma restando la prevalenza di cui al comma 1"*;
- 2) è obiettivo della Regione:
 - identificare e sviluppare un modello innovativo di residenza universitaria che consenta il perseguimento di una gestione efficace, attraverso una maggiore remunerazione dell'investimento ed il contenimento dei costi;
 - dare risposta alla domanda abitativa di particolari categorie sociali aventi esigenze abitative di tipo temporaneo in un ambito che favorisca l'integrazione tra le stesse ed altre componenti sociali, quali in particolare studenti e lavoratori, arrivando quindi a combinare all'interno di un'unica unità immobiliare una molteplicità di utenze, ossia creare un contesto di mix abitativo; come espressamente riconosciuto nell'ordinamento regionale attraverso le recenti modifiche al Regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1;
- 3) la domanda abitativa di tipo temporaneo appare prevalentemente legata a ragioni di lavoro, cura, assistenza di parenti degenti e lungodegenti, studio non universitario;
- 4) nel corso di incontri tenutisi in data 25 novembre e in data 16 dicembre 2013 presso la Sede di Regione Lombardia, ai quali hanno partecipato i rappresentanti di Università lombarde ed operatori di settore, sono state formulate da parte degli stessi proposte volte ad assumere accordi funzionali alle loro effettive esigenze e sono state fornite indicazioni e chiarimenti in ordine alle specificità del settore, volte alla definizione di uno schema di convenzione condiviso ed efficacemente orientato verso il perseguimento degli obiettivi prefissati, come precedentemente elencati;
- 5) nei predetti incontri del 25 novembre e 16 dicembre 2013 sono emerse in particolare le seguenti indicazioni:
 - adozione di un criterio di ampia flessibilità da parte di Università e gestori nell'individuazione delle categorie di soggetti da ospitare nelle specifiche strutture residenziali, avuto riguardo alle finalità, la storia e la vocazione di ognuna di esse, con particolare riferimento ai Collegi universitari di merito;
 - adozione di modalità parzialmente diversificate, avuto riguardo alle specificità ed alla natura giuridica dei soggetti proprietari e gestori delle strutture residenziali universitarie;
 - sostituzione dello schema di convenzione approvato con d.g.r. 25 ottobre 2012, n. IX/4270, con lo schema di convenzione elaborato e condiviso nel corso degli incontri di cui trattasi, in quanto verte sul medesimo ambito di applicazione ma è maggiormente rispondente alle reali esigenze di settore, pur mantenendo fermi per gli operatori del III° Bando MIUR gli obblighi previsti al d.m. 7 febbraio 2011, n. 26;

(I seguenti punti 6), 7) 8), 9) sono da richiamarsi solo nel caso in cui la struttura residenziale universitaria abbia beneficiato di contribuzione pubblica nell'ambito delle procedure avviate ai sensi del legge 14 novembre 2000, n. 338 o ai sensi di disposizioni regionali, quali in particolare la d.g.r. 16 febbraio 2005 n. VII/20911)

- 6) con legge 14 novembre 2000, n. 338, concernente *"Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari"*, sono stati fissati principi e criteri per l'erogazione di finanziamenti a soggetti pubblici e privati per la realizzazione, la ristrutturazione e

l'acquisto di strutture abitative da adibire a residenze universitarie;

- 7) con Decreto..... n. il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR) ha definito procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338, relativi al I° (II° o III°) Bando ministeriale;
- 8) con decreto....., n....., il MIUR ha ammesso, a valere sulle procedure del I° (II° o III°) Bando l'iniziativa/le iniziative dell'Università/ della Fondazione/ di Altro soggetto gestore a cofinanziamento, come segue:
 - Residenza universitaria denominata "....." sita in....., via....., n°....., del Comune di....., Cofinanziamento di €.....;
 - Residenza universitaria denominata "....." sita in....., via....., n°....., del Comune di....., Cofinanziamento di €.....;
 - Residenza Universitaria denominata "....." sita in....., via....., n°....., del Comune di....., Cofinanziamento di €.....;
- 9) con deliberazione....., n....., la Giunta regionale ha individuato l'Università/Fondazione/Altro soggetto gestore quale beneficiario di cofinanziamento/i, come segue:
 - Residenza Universitaria denominata "....." sita in....., via....., n°....., del Comune di....., Cofinanziamento di €.....;
 - Residenza Universitaria denominata "....." sita in....., via....., n°....., del Comune di....., Cofinanziamento di €.....;
 - Residenza Universitaria denominata "....." sita in....., via....., n°....., del Comune di....., Cofinanziamento di €.....;

**tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano
quanto segue.**

Art. 1 Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto

1. Oggetto della presente Convenzione è la definizione puntuale delle modalità di assegnazione e di fruizione delle seguenti strutture residenziali universitarie:
 - Residenza universitaria denominata ".....", sita in....., via....., n°....., individuata nel Nuovo Catasto Urbano del Comune di..... alla Sezione..... Foglio.....mappale.....particella.....sub.....;
 - Residenza universitaria denominata ".....", sita in....., via....., n°....., individuata nel Nuovo Catasto Urbano del Comune di..... alla Sezione..... Foglio.....mappale.....particella.....sub.....;
 - Residenza universitaria denominata ".....", sita in....., via....., n°....., individuata nel Nuovo Catasto Urbano del Comune di..... alla Sezione..... Foglio.....mappale.....particella.....sub.....;
 di proprietà/possesso e/o utilizzo in base ad altro titolo idoneo, dell'Università (Fondazione/Altro soggetto gestore), da parte delle categorie di soggetti indicate al successivo art. 4, compatibilmente con le esigenze di tipo organizzativo, gestionale e di manutenzione che ogni soggetto gestore individua, senza limitazioni percentuali nel periodo estivo, nonché durante l'anno accademico per un numero massimo di posti letto complessivamente non superiore al 10% del totale dei posti letto delle strutture interessate pari a n.....(.....);

Art. 3 Durata

1. E' facoltà (E' fatto obbligo, per i soggetti di cui all'art. 3, comma 11, del d.m. n. 26/2011) delle Università/Fondazioni/Altri soggetti gestori, con riferimento alle proprie strutture residenziali universitarie operanti nel territorio della Lombardia, di sottoscrivere la presente convenzione entro 2 (due) anni dalla sua approvazione da parte della Giunta regionale, intervenuta con deliberazione del.....n. X/..... (entro 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione con il MIUR per i soggetti che hanno assunto impegni ai sensi dell'art. 3, comma 11, del d.m. n. 26/2011).
2. Per un periodo di 3 (tre) anni (NB: in caso di cofinanziamento pubblico la durata della convenzione sarà definita per ogni singola iniziativa), decorrenti dalla data di sottoscrizione delle presente convenzione, l'Università/la Fondazione/Altro soggetto gestore è soggetta/o agli obblighi, nessuno escluso, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 4 Individuazione dei soggetti fruitori

1. Le Università segnalano i soggetti fruitori dei posti letto, rientranti nelle tipologie di cui ai successivi commi 2 e 5, qualora la loro ospitalità sia ritenuta compatibile con le finalità e caratteristiche di ogni singola struttura residenziale universitaria, con particolare riferimento ai Collegi universitari di merito.
Oltre alle segnalazioni effettuate dalle Università o in mancanza di segnalazioni, i gestori delle strutture residenziali possono accogliere le richieste che siano state loro direttamente formulate da soggetti rientranti nelle tipologie di cui ai successivi commi 2 e 5, qualora la loro ospitalità sia ritenuta compatibile con le finalità e caratteristiche delle proprie strutture.
2. Possono fruire dei posti letto di cui al precedente art. 2, per un numero complessivo concordato tra Università e gestore entro il

Serie Ordinaria n. 10 - Martedì 04 marzo 2014

mele di novembre di ogni anno accademico, numero eventualmente incrementabile durante l'anno in relazione alla disponibilità di ulteriori posti pur nel limite massimo del 10% di cui al precedente art. 2, i soggetti aventi esigenze alloggiative di natura temporanea derivanti da ragioni di lavoro, cura, assistenza di parenti degenti e lungodegenti, studio non universitario.

3. Per periodi di soggiorno superiori a 15 (quindici) giorni i soggetti fruitori di cui al precedente comma 2, devono essere in possesso di una situazione economica, riferita anche al nucleo familiare di origine, non inferiore ad un valore ISEE di 20.000 euro e non superiore ad un valore ISEE di 44.000,00. Resta comunque nella facoltà del gestore ammettere alla fruizione dei posti letto per analoghi periodi anche soggetti in possesso di un valore ISEE inferiore a quello minimo previsto.
4. Il periodo di fruizione del posto alloggio da parte dei soggetti di cui al comma 2 non può essere superiore al periodo di lavoro, studio, cura o altro, in ragione del quale si è posta l'esigenza abitativa.
5. In presenza di richieste di alloggio temporaneo da parte dei soggetti di cui al comma 2 superiori alla quota di posti ad essi riservati e disponibili nella struttura in un dato momento, i fruitori dei posti alloggio sono individuati secondo l'ordine crescente dell'ISEE posseduto e, a parità dello stesso, in base alla maggiore distanza tra luogo di residenza e luogo di lavoro, cura, studio non universitario.
6. Fatto salvo quanto previsto relativamente alla quota di cui al comma 2 possono fruire dell'ospitalità temporanea di cui al precedente art. 2 anche soggetti aventi le medesime esigenze alloggiative di natura temporanea ma che non siano in possesso del requisito indicato al precedente comma 2.
7. Laddove gli alloggi riconducibili alla quota di cui al precedente comma 2 non siano in tutto o in parte assegnati ai soggetti di cui al medesimo comma 2, il soggetto gestore potrà procedere all'assegnazione degli stessi in favore dei soggetti di cui al precedente comma 6.

Art. 5

Corrispettivo e modalità di fruizione del posto alloggio

1. L'Università (Fondazione/Altro soggetto gestore) si impegna a richiedere ai soggetti fruitori di cui al precedente art. 4 comma 1, un corrispettivo economico non superiore a quello applicato per analoga tipologia di posto alloggio e per analoga durata agli studenti universitari ospitati nella medesima residenza universitaria ".....", meglio individuata all'art. 2. Tale limite non opera nel caso di ospitalità temporanea in favore dei soggetti di cui al precedente art. 4 comma 6.

2. A tutti i soggetti di cui al precedente art. 4 si applicano contratti di ospitalità di carattere alberghiero redatti in forma scritta. Tale contratto può essere sostituito, se reso necessario dalla forma giuridica assunta dal soggetto offerente l'ospitalità, da comunicazione amministrativa da rendersi al soggetto beneficiario, fatte salve le disposizioni fiscali in materia.

All'atto della stipula del contratto, l'Università (Fondazione/Altro soggetto gestore) consegna al soggetto fruitore, quale parte integrante del contratto, una nota informativa contemplante diritti e doveri connessi e derivanti dalla fruizione del posto letto, ed in particolare:

- Consegna del posto letto;
- Eventuale deposito cauzionale;
- Riconsegna del posto letto;
- Costi per servizi accessori, utenze;
- Possibile trasferimento d'ufficio ad altro posto letto;
- Accesso al posto letto da parte di visitatori esterni;
- Altri aspetti di ordine organizzativo e amministrativo.

Art. 6

Flussi informativi

1. L'Università si impegna a trasmettere alla Regione:
 - a) prima della messa a disposizione dei posti alloggio di cui al precedente comma 1, copia della nota informativa di cui al precedente art. 5, comma 2, impegnandosi a recepire nella stessa eventuali modifiche ed integrazioni proposte dalla Regione;
 - b) documentazione attestante l'effettivo esercizio dell'attività della Residenza universitaria ".....", entro e non oltre 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di effettivo inizio di tale attività;
 - c) entro 60 giorni dal termine dell'esercizio sociale dell'Università (Fondazione/Altro soggetto) per tutta la durata della presente convenzione, una relazione, riferita all'anno solare precedente, sull'andamento dell'iniziativa, riferendo in particolare:
 - c1) il numero di utenze registrate nel periodo di riferimento e le tipologie di soggetti che hanno fruito dei posti alloggio e la loro entità numerica;
 - c2) il numero di giorni complessivi disponibili, determinati come segue:
Numero..... posti alloggio X 365 giorni (366 se anno bisestile) + Numero complessivo altri posti alloggio della Residenza Universitaria X Numero giorni di chiusura estiva;
 - c3) il numero di giorni di effettivo utilizzo della struttura, da calcolarsi con la medesima modalità di calcolo descritta alla lettera c2);
 - c4) il corrispettivo applicato per ogni tipologia di alloggio e sue eventuali variazioni;
 - c5) l'entità complessiva delle entrate economiche ed i costi sostenuti;
2. L'Università acconsente a che la Regione effettui, a sua discrezione, sopralluoghi o altre verifiche, al fine di accertare lo stato della struttura e la qualità dei servizi erogati, favorendo lo svolgimento di tali accertamenti.

Art. 7

Eventuali obblighi di compensazione del servizio di interesse Economico Generale (SIEG)

(solo nel caso in cui la residenza universitaria abbia goduto di contribuzione pubblica o altra agevolazione pubblica)

1. Al Gestore si applicano tutti gli obblighi di compensazione del Servizio di Interesse Economico Generale (SIEG)

Art. 8**Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 l'Università assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità di Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'Università nella persona di.....

Responsabile del trattamento interno è il Direttore Generale della Direzione Generale Casa.

2. L'Università:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 6805/2010, nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti della presente convenzione.
4. si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.
5. si impegna a comunicare alla Regione ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare la Regione, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
6. si impegna a nominare ed indicare alla Regione una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali".
7. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
8. consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 9**Spese e imposte**

1. Ogni spesa necessaria e conseguente alla stipula della presente convenzione, in particolare le spese di registrazione e le spese di trascrizione, resta a carico dell'Università.

Art. 10**Controversie**

1. Le parti convengono che il Foro competente per eventuali controversie è in via esclusiva quello di Milano.

Art. 11**Disposizioni conclusive**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi operanti in materia.

Allegati:

- 1) D.g.r. in data n. di approvazione schema di convenzione e autorizzazione rilasciata al a sottoscrivere per conto della Regione la presente convenzione
- 2) Deliberazione del C. di A. dell'Università in data n. che autorizza il Rettore a sottoscrivere la presente convenzione
- 3) Decreto del Segretario Generale della Giunta Regionale del 7 luglio 2010 n. 6805

Letto, confermato e sottoscritto.

<p>Per l'UNIVERSITA' (FONDAZIONE/ALTRO SOGGETTO) Il Rettore</p>	<p>Per la REGIONE Il Direttore Generale</p>
---	---